

OGGETTO

DISCIPLINA DELLA MISURA AGEVOLATIVA C.D. "LEGGE SABATINI"

AGGIORNAMENTO

25 GENNAIO 2021

RIFERIMENTI NORMATIVI

Art. 2, DL 21.6.2013 n. 69 convertito in L. 9.8.2013 n. 98
Art. 20 – 21, D.L. 30.4.2019, n. 34 (cd. Decreto «crescita») convertito con modificazioni in L. 28.6.2019, n. 58
Art. 1, commi 226 -229 L. 27 dicembre 2019, n.160 (Legge di bilancio 2020)
Art. 39, comma 1, D.L. 16 luglio 2020 n. 76, convertito in Legge 11 settembre 2020.n. 120.
Art. 1, co. 95-96, L. 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di bilancio 2021)
Decreto MISE 27.11.2013 - Decreto MISE 25.12016
Circolare MISE 10.2.2014, n. 4567 - Circolare MISE 23.3.2016, n. 26673 - Circolare MISE 19.7.2019, n. 295900 - Circolare MISE 22.7.2019, n. 296976; Circolare MISE 22.09.2020 n. 239062

ALLEGATI

CLASSIFICAZIONE

ECONOMIA AZIENDALE
FINANZA AGEVOLATA
LEGGE SABATINI

CODICE CLASSIFICAZIONE

40
410
004

COLLEGAMENTI

CIRCOLARE N. 66/2020 - DISCIPLINA DELLA MISURA AGEVOLATIVA C.D. "NUOVA SABATINI" - DOPO LE MODIFICHE INTRODOTTE DAL DECRETO SEMPLIFICAZIONI
CIRCOLARE N. 17/2020 - DISCIPLINA DELLA MISURA AGEVOLATIVA C.D. "NUOVA SABATINI" DOPO LE MODIFICHE INTRODOTTE DALLA LEGGE DI BILANCIO 2020

REFERENTE STUDIO

dott.ssa Cinzia MAROCCHINO

BRIEFING

La c.d. "Nuova Sabatini", disciplinata dall'art. 2 del DL 69/2013 conv. e successive modifiche, prevede per le PMI la possibilità di accedere a contributi a fronte di finanziamenti stipulati per l'acquisto, anche mediante operazioni di leasing finanziario, di macchinari, impianti, beni strumentali di impresa e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, nonché per gli investimenti in hardware, software e tecnologie digitali.

La Legge di bilancio 2021 modifica la modalità di erogazione del contributo stabilendo che il Mise li erogherà, a prescindere dall'importo, in unica soluzione.

Inoltre, solo per l'anno 2021 l'autorizzazione di spesa è incrementata di 370 milioni di euro.

Di seguito si fornisce un quadro di sintesi della disciplina dell'agevolazione.

AMBITO SOGGETTIVO

Possono beneficiare dell'agevolazione le micro, piccole e medie imprese (PMI) che alla data di presentazione della domanda:

- ❖ sono regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle imprese o nel Registro delle imprese di pesca;
- ❖ sono nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non sono in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali;
- ❖ non rientrano tra i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti considerati illegali o incompatibili dalla Commissione Europea;
- ❖ non si trovano in condizioni tali da risultare imprese in difficoltà;
- ❖ hanno sede in uno Stato membro dell'UE purché provvedano all'apertura di una sede operativa in Italia entro il termine previsto per l'ultimazione dell'investimento.

Sono ammessi tutti i settori produttivi, inclusi agricoltura e pesca, ad eccezione dei seguenti:

- ☞ attività finanziarie e assicurative;
- ☞ attività connesse all'esportazione e per gli interventi subordinati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti di importazione.

AMBITO OGGETTIVO

Gli investimenti ammissibili sono destinati, nei limiti e alle condizioni stabiliti nel regolamento GBER per gli "aiuti agli investimenti e all'occupazione alle PMI" a:

- a) creazione di un nuovo stabilimento;
- b) ampliamento di uno stabilimento esistente;
- c) diversificazione della produzione di uno stabilimento mediante prodotti nuovi aggiuntivi;
- d) trasformazione radicale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente;
- e) acquisizione di attivi di uno stabilimento, se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
 - 1) lo stabilimento è stato chiuso o sarebbe stato chiuso se non fosse stato acquistato;
 - 2) gli attivi vengono acquistati da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente;
 - 3) l'operazione avviene a condizioni di mercato.

Sono oggetto dell'agevolazione i beni nuovi riferiti a:

- ▶ immobilizzazioni materiali relative a "impianti e macchinari", "attrezzature industriali e commerciali" e "altri beni", classificabili nell'attivo dello Stato patrimoniale, rispettivamente, alle voci B.II.2, B.II.3 e B.II.4 (come definiti nel principio contabile OIC n. 16);
- ▶ software e tecnologie digitali.

I suddetti investimenti devono soddisfare i seguenti requisiti:

- ⇒ autonomia funzionale dei beni, non essendo ammesso il finanziamento di componenti o parti di macchinari che non soddisfano tale requisito

⇒ correlazione dei beni oggetto dell'agevolazione all'attività produttiva svolta dall'impresa

BENI ESCLUSI

Si precisa che non sono in ogni caso ammissibili le spese relative a terreni e fabbricati, beni usati o rigenerati, nonché riferibili a "immobilizzazioni in corso e acconti"

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si riporta di seguito un elenco di beni ritenuti sempre esclusi dal contributo "Nuova Sabatini":

- beni ad uso non produttivo;
- beni di mera sostituzione di beni già esistenti in azienda;
- beni non nuovi di fabbrica (beni usati e beni rigenerati);
- beni non correlati all'attività dell'impresa, così come risultante dall'oggetto sociale;
- beni che, presi singolarmente o nel loro insieme, non soddisfano il requisito dell'autonomia funzionale, fatti salvi i beni strumentali che integrano con nuovi moduli l'impianto o il macchinario preesistente, introducendo una nuova funzionalità;
- terreni;
- fabbricati, inclusi porte, finestre, altri infissi, pareti divisorie, coperture, pitture, finiture e altre opere murarie di qualsiasi genere;
- scorte di materie prime e semilavorati di qualsiasi genere;
- servizi e le consulenze di qualsiasi genere;
- qualsiasi spesa relativa a commesse interne all'azienda;
- materiali di consumo;
- spese di funzionamento;
- spese per imposte e tasse di qualsiasi genere;
- spese relative alla stipula del contratto di finanziamento o di leasing;
- spese legali di qualsiasi genere;
- spese relative a utenze di qualsiasi genere, ivi compresa la fornitura di energia elettrica, gas, etc.;
- spese per pubblicità e le promozioni di qualsiasi genere.

DETERMINAZIONE DELL'AGEVOLAZIONE

L'agevolazione messa a disposizione dal Ministero dello Sviluppo Economico ha l'obiettivo di facilitare l'accesso al credito delle imprese e accrescere la competitività del sistema produttivo del Paese.

Nello specifico, essa consiste nella concessione:

- da parte di banche e intermediari finanziari, aderenti all'Addendum alla convenzione tra il Ministero dello sviluppo economico, l'Associazione Bancaria Italiana e Cassa depositi e prestiti S.p.A., di finanziamenti alle PMI per sostenere i suddetti investimenti;
- di un contributo da parte del Ministero dello sviluppo economico rapportato agli interessi sui predetti finanziamenti.

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 14/2021

PAGINA

4/9

Con riferimento al contributo, si tratta di un contributo in conto impianti il cui ammontare è determinato in misura pari al valore degli interessi calcolati, in via convenzionale, su un finanziamento della durata di cinque anni e di importo uguale all'investimento, ad un tasso d'interesse annuo pari a (circ. Ministero Sviluppo economico 15.2.2017 n. 14036):

- 2,75% per gli investimenti ordinari;
- 3,575% (contributo base maggiorato del 30%) per gli investimenti in tecnologie digitali e in sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti di cui all'Allegato 6/A e 6/B (cfr. circ. Min. Sviluppo economico 31.7.2017 n. 95925 e 3.8.2018 n. 269210).

A tali fine, si precisa che per “investimenti in tecnologie digitali e in sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti”, si intendono gli investimenti in beni materiali e immateriali elencati negli Allegati n. 6/A e n. 6/B alla circolare ministeriale n. 14036 del 15 febbraio 2017 e ss.mm.ii.

Per “investimenti ordinari”, si intendono gli investimenti di cui all'articolo 5 del decreto interministeriale 25 gennaio 2016, diversi dagli investimenti in tecnologie digitali e in sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti (cfr FAQ n. 6.5)

CONTRIBUTO MAGGIORATO

Come anticipato, i beni materiali e immateriali rientranti tra gli investimenti "Industria 4.0" possono beneficiare di un contributo maggiorato del 30% (art. 1 co. 52 - 57 della L. 232/2016, come modificato dall'art. 1 co. 40 - 42 della L. 205/2017).

Analogamente, è prevista una maggiorazione pari al 30% del contributo base di 2,75% (quindi 3,575%) per l'acquisto, anche mediante leasing finanziario, di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, a basso impatto ambientale, nell'ambito di programmi finalizzati a migliorare l'ecosostenibilità dei prodotti e dei processi produttivi (art. 1 co. 227 della L. 160/2019).

Infine, è prevista una maggiorazione del contributo pari al 100% per gli investimenti "Industria 4.0" realizzati dalle micro e piccole imprese nel Mezzogiorno nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia (art. 1 co. 226 della L. 160/2019).

L'art. 21 del DL 34/2019 conv. ha, inoltre, previsto che i contributi siano riconosciuti in misura più elevata rispetto allo standard in favore delle micro, piccole e medie imprese costituite in forma societaria impegnate in processi di capitalizzazione che intendono realizzare un programma di investimento.

REQUISITI DEL FINANZIAMENTO

La concessione del contributo è condizionata all'adozione di una delibera di finanziamento. Tale finanziamento, da stipularsi solo successivamente alla data di presentazione della domanda, deve rispettare i seguenti requisiti:

- ☞ deve essere deliberato da una banca o da un intermediario finanziario, esclusivamente a copertura degli investimenti;
- ☞ deve avere durata massima, comprensiva di un periodo di preammortamento o di prelocazione non superiore a 12 mesi, di 5 anni decorrenti dalla data di stipula del contratto di finanziamento ovvero, nel caso di leasing finanziario, decorrenti dalla data di consegna del bene ovvero dalla del collaudo se successiva;

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 14/2021

PAGINA

5/9

- ☐ deve essere deliberato per un valore compreso tra 20.000 euro e 4 milioni di euro (così elevato dall'1.5.2019, in luogo dei precedenti 2 milioni), anche se frazionato in più iniziative di acquisto, per ciascuna impresa beneficiaria;
- ☐ deve essere erogato in un'unica soluzione, entro 30 giorni dalla stipula del contratto di finanziamento ovvero, nel caso di leasing finanziario, entro 30 giorni dalla data di consegna del bene ovvero dalla data del collaudo se successiva;
- ☐ deve essere concesso dalla banca o dall'intermediario finanziario a valere sul plafond di provvista costituito presso la gestione separata di Cassa Depositi e Prestiti, ovvero a valere su diversa provvista ai sensi dell'art. 8 del DL 3/2015.

È importante evidenziare che in caso di leasing finanziario, l'impresa locataria deve esercitare anticipatamente, al momento della stipula del contratto, l'opzione di acquisto prevista dal contratto medesimo, con effetti decorrenti dal termine del leasing, fermo restando l'adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali.

GARANZIA DEL FONDO PER LE PMI

La concessione del finanziamento può essere assistita dalla garanzia del Fondo PMI, nei limiti e sulla base delle condizioni di operatività del Fondo, nella misura massima dell'80% dell'ammontare del finanziamento. Dal 14 giugno 2017, ai fini dell'ammissibilità alla garanzia pubblica, è operativo il nuovo modello di valutazione (rating) basato sulla probabilità di inadempimento delle imprese.

Il modello è applicabile alle richieste di intervento di PMI diverse dalle nuove imprese, ovvero quelle che sono state costituite o hanno iniziato la propria attività non oltre tre anni prima della richiesta di ammissione alla garanzia del Fondo, non utilmente valutabili sulla base degli ultimi 2 bilanci approvati.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande di accesso alle agevolazioni possono essere presentate, da parte delle PMI, secondo le modalità previste dalla circ. Ministero Sviluppo economico 15.2.2017 n. 14036, come modificata dalla circ. MISE 22.7.2019 n. 296976.

DOCUMENTAZIONE

Al fine di accedere alle agevolazioni, è necessario presentare:

- * domanda di agevolazione (in bollo pari a 16 euro, tranne nei casi di PMI appartenenti ai settori agricoli e della pesca), sottoscritta, a pena di invalidità, dal legale rappresentante dell'impresa proponente o da un suo procuratore, mediante firma digitale;
- * dichiarazione/i in merito ai dati necessari per la richiesta delle informazioni antimafia, resa/e secondo le modalità stabilite dalla Prefettura competente, nel caso in cui il contributo sia superiore a 150.000 euro (corrispondenti ad un finanziamento superiore a 1.943.699 euro nel caso in cui tutto il finanziamento sia destinato all'acquisto di beni strumentali oggetto di "investimenti ordinari" o superiore a 1.486.199 euro nel caso in cui tutto il finanziamento sia destinato all'acquisto di beni strumentali oggetto di "investimenti in tecnologie digitali e in sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti"; circ. Ministero Sviluppo economico 24.2.2017 n. 17677);
- * copia dell'atto di procura e del documento d'identità del soggetto che rilascia la procura, ove il modulo di domanda sia sottoscritto dal procuratore dell'impresa;

- * prospetto recante i dati per il calcolo della dimensione d'impresa secondo quanto stabilito dal DM 18.4.2005, nel caso in cui l'impresa sia associata/collegata.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE

Le domande devono essere presentate esclusivamente:

- 📄 in formato elettronico, utilizzando gli appositi modelli, disponibili nell'apposita sezione "Beni strumentali (Nuova Sabatini)" del sito Internet del Ministero dello Sviluppo economico;
- 📄 tramite indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), inviando la documentazione agli indirizzi PEC delle banche/intermediari finanziari aderenti alle convenzioni, con i quali l'impresa successivamente dovrà prendere contatto per definire le modalità del finanziamento.

ITER CRONOLOGICO ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

Di seguito si ripropongono le fasi salienti del procedimento che caratterizza l'accesso e l'ottenimento dell'agevolazione in esame:

1. La PMI presenta alla banca o all'intermediario finanziario, unitamente alla richiesta di finanziamento, la domanda di accesso al contributo ministeriale, attestando il possesso dei requisiti e l'aderenza degli investimenti alle previsioni di legge. Le modalità di presentazione della domanda di accesso al contributo sono quelle analizzate nel paragrafo precedente.
2. La banca/intermediario finanziario verifica la regolarità formale e la completezza della documentazione trasmessa dalla PMI, nonché la sussistenza dei requisiti di natura soggettiva relativi alla dimensione di impresa e, sulla base delle domande pervenute, trasmette al Ministero richiesta di prenotazione delle risorse relative al contributo.
3. La banca/intermediario finanziario, previa conferma da parte del Ministero della disponibilità, totale o parziale, delle risorse erariali da destinare al contributo, ha facoltà di concedere il finanziamento alla PMI mediante l'utilizzo della provvista costituita presso Cassa depositi e prestiti S.p.A., ovvero mediante diversa provvista.
4. La banca/intermediario finanziario che decida di concedere il finanziamento alla PMI, adotta la relativa delibera e la trasmette al Ministero, unitamente alla documentazione inviata dalla stessa PMI in fase di presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni.
5. Il Ministero adotta il provvedimento di concessione del contributo, con l'indicazione dell'ammontare degli investimenti ammissibili, delle agevolazioni concedibili e del relativo piano di erogazione, nonché degli obblighi e degli impegni a carico dell'impresa beneficiaria e lo trasmette alla stessa e alla relativa banca/intermediario finanziario.
6. La banca/intermediario finanziario si impegna a stipulare il contratto di finanziamento con la PMI e ad erogare alla stessa il finanziamento in un'unica soluzione ovvero, nel caso di leasing finanziario, al fornitore entro 30 dalla data di consegna del bene ovvero alla data di collaudo se successiva. La stipula del contratto di finanziamento può avvenire anche prima della ricezione del decreto di concessione del contributo.
7. La PMI, ad investimento ultimato, compila, la richiesta di erogazione e la trasmette al Ministero, unitamente all'ulteriore documentazione richiesta. In proposito si precisa

che, la circ. MISE 296976/2019, di modifica alla circ. 14036/2017, ha introdotto un nuovo iter di richiesta di erogazione del contributo, che permette alle PMI beneficiarie, previo accesso alla piattaforma informatica, la compilazione:

- ☐ della dichiarazione di ultimazione dell'investimento (modulo DUI) con l'elenco dei beni oggetto di agevolazione;
- ☐ della richiesta unica di erogazione (modulo RU) contenente tutte le singole quote annuali di contributo previste dal piano temporale di liquidazione indicato nel decreto di concessione;
- ☐ della richiesta di pagamento (modulo RP) che attiva il pagamento di ogni quota successiva alla prima.

Si precisa che gli investimenti devono essere avviati successivamente alla data di trasmissione via PEC della domanda di accesso al contributo e completati entro il periodo massimo di 12 mesi dalla data di stipula del contratto di finanziamento, pena la revoca dell'agevolazione. A tal fine, rileva la data dell'ultimo titolo di spesa riferito all'investimento o, nel caso di operazione di leasing finanziario, la data dell'ultimo verbale di consegna dei beni.

L'avvenuta ultimazione dell'investimento deve essere attestata dall'impresa entro 60 giorni dalla data di ultimazione e, comunque, non oltre 60 giorni dal termine ultimo previsto per la conclusione dell'investimento, pena la revoca del contributo.

Il modulo RU è presentato al Ministero, pena la revoca delle agevolazioni, entro massimo 120 giorni dal termine ultimo previsto per la conclusione dell'investimento.

Il contributo è erogato dal Ministero dello Sviluppo economico secondo il piano temporale riportato nel provvedimento di concessione.

EROGAZIONE IN UN'UNICA SOLUZIONE

L'art. 1 co. 95 - 96 della L. 178/2020 (legge di bilancio 2021) ha previsto che il contributo sia erogato in un'unica soluzione, secondo modalità da determinare in sede attuativa con decreto ministeriale.

La previgente normativa, invece, prevedeva la corresponsione in un'unica soluzione del contributo solo in caso di finanziamento di importo non superiore a 200.000 euro.

CUMULABILITÀ

Le agevolazioni in esame:

- “rientrano fra gli aiuti di Stato” ma “non sono concessi a titolo di «*de minimis*»”;
- sono cumulabili con altri aiuti di Stato sulle stesse spese nel rispetto delle intensità di aiuto massime differenziate a seconda del settore d'appartenenza.

SETTORE	FINALITÀ
Agricolo / forestale / zone rurali	<ul style="list-style-type: none">• 50% dell'importo dei costi ammissibili nelle regioni meno sviluppate e in tutte quelle in cui il PIL pro capite nel periodo 2007-2013 è stato inferiore al 75% della media dell'UE-25, per il periodo di riferimento, ma superiore al 75% della media del PIL dell'UE-27;• 40% dell'importo dei costi ammissibili nelle altre regioni.
Pesca / acquacoltura	<ul style="list-style-type: none">• 50% della spesa totale ammissibile.
Diversi da quelli precedenti	<ul style="list-style-type: none">• 20% dei costi ammissibili per le piccole imprese• 10% dei costi ammissibili per le medie imprese.

Si precisa, inoltre, che le agevolazioni “Nuova Sabatini” sono altresì cumulabili con gli aiuti concessi nell’ambito del c.d. *Quadro Temporaneo* (ovvero il nuovo contesto normativo per le misure di aiuto a sostegno dell’economia nell’emergenza del COVID-19, stabilito con la comunicazione della Commissione europea 19 marzo 2020 e ss.mm.ii.), che insistono sullo stesso progetto e sugli stessi costi ammissibili. Tale cumulo è consentito a condizione che, oltre al rispetto delle disposizioni riportate nel predetto *Quadro temporaneo*, sia assicurato il rispetto delle intensità massime di aiuto, espresse in termini di ESL (Equivalente Sovvenzione Lordo), stabilite dai regolamenti di esenzione, applicabili in relazione alla tipologia di attività svolta dal beneficiario, come specificate nella precedente tabella.

CUMULABILITA’ CON IL CREDITO DI IMPOSTA PER IL MEZZOGIORNO

In seguito al recepimento del comma 102 della L. 28/12/2015, n. 208, (così come modificata dall’articolo 7-quater comma 3, D.L. 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 2017, n. 18) per gli acquisti effettuati a partire dal 28 febbraio 2017 è possibile cumulare il credito d’imposta con le altre agevolazioni e, quindi, anche con l’agevolazione di cui al decreto interministeriale 25 gennaio 2016. In questo ultimo caso, qualora l’agevolazione concedibile nell’ambito della Nuova Sabatini, sommata agli eventuali altri aiuti concessi sui medesimi investimenti, superi l’intensità massima prevista dai regolamenti di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’articolo 7 del decreto interministeriale del 25 gennaio 2016, il Ministero provvede a ricalcolare il contributo nei limiti delle intensità massime previste dal pertinente regolamento di esenzione.

CUMULABILITA’ CON IL CREDITO DI IMPOSTA BENI STRUMENTALI

La legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio per il 2020), all’articolo 1, commi da 185 a 197, ha introdotto un credito d’imposta per gli investimenti in nuovi beni strumentali.

Il credito di imposta in questione, in considerazione del fatto che è riconosciuto a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato non costituisce un aiuto di Stato. Per tale ragione, non trovano applicazioni le specifiche disposizioni, in materia di cumulo, previste dalla normativa di riferimento della misura Nuova Sabatini, fermo restando quanto previsto, in materia di cumulo, dalla normativa specifica del predetto credito di imposta e, in particolare, dal comma 192, laddove è stabilito che *“Il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive di cui al periodo precedente, non porti al superamento del costo sostenuto”*.

COORDINAMENTO CON LO STUDIO ADRIANI

Ritengo opportuno precisare che, ove abbiate necessità di assistenza specifica per usufruire della misura “LEGGE SABATINI”, stante la complessità della materia in questione e tenuto conto delle formalità previste dalla normativa, per la consulenza da fornire, al fine di avere un quadro completo e mirato alle specifiche esigenze, nonché per espletare tutti gli adempimenti richiesti, dovrà essere affidato uno specifico incarico allo STUDIO ADRIANI, non rientrando dette prestazioni nell’ambito dell’incarico di consulenza tributaria e/o aziendale continuativa e generica in essere.

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 14/2021

PAGINA

9/9

Lo STUDIO ADRIANI rimane a disposizione per ogni eventuale ulteriore delucidazione, riservandosi la facoltà di aggiornamenti sulle eventuali novità e relativi adempimenti di vostro interesse.

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI
(Un associato)
dott.ssa Adriana ADRIANI